COMUNE DI GAZZO
Provincia di Padova

P.R.C.

OBIETTIVI PRIORITARI E CRITERI INFORMATORI PER LE FUTURE POLITICHE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

RELAZIONE DI ANTEPRIMA all'ATTO DI INDIRIZZO

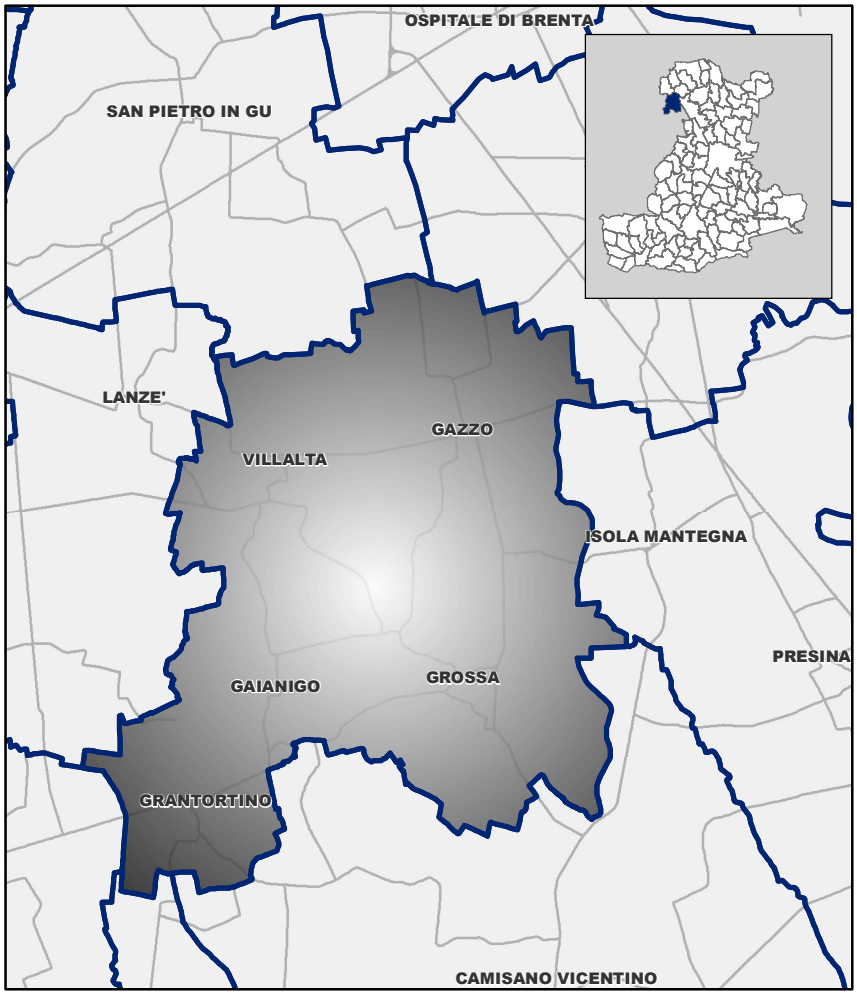

P A T I

GAZZO

Ufficio Tecnico Comunale

Responsabile III Settore
Area "Servizi Tecnici"

Geom. MESSINA Massimo

Addetto:
Arch. BUONACERA Monica

Attività tecnico-specialistica e di supporto

Gruppo di Lavoro multidisciplinare:

Arch. Ghinello Giancarlo
(comp. urb., adeg. L.R. 14/2017)
Arch. Miotello Michele
(comp. urb., adeg. REC al RET - RECRED)
Dott. For. Allibardi Andrea
(comp. amb./paesagg. – sostenibilità)
Ing. Zen Giuliano
(comp. idraulica)

Sindaco:
LEONARDI Ornella

Segretario comunale:
Dott. ZAMPIERI Valerio

Estremi di adozione: *D.G.C. n. 69 del 17.12.2019*

Dicembre 2019

OBIETTIVI PRIORITARI E CRITERI INFORMATORI PER LE FUTURE POLITICHE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

Relazione di anteprima all'ATTO DI INDIRIZZO

Lo stato "demografico" / "sociale" del Comune di Gazzo

Dal punto di vista demografico, la popolazione del **Comune di Gazzo** – insediata al 01.01.2019 (dati ISTAT) – ha raggiunto i 4.289 abitanti, ossia circa il 0,46% della popolazione complessivamente insediata nella Provincia di Padova (937.908 abitanti sempre al 01.01.2019).

Tenuto conto che il territorio comunale si estende per circa 22,7 km^2, la densità è di circa 189 abitanti / km^2.

L'andamento demografico si evince dal grafico di seguito allegato:

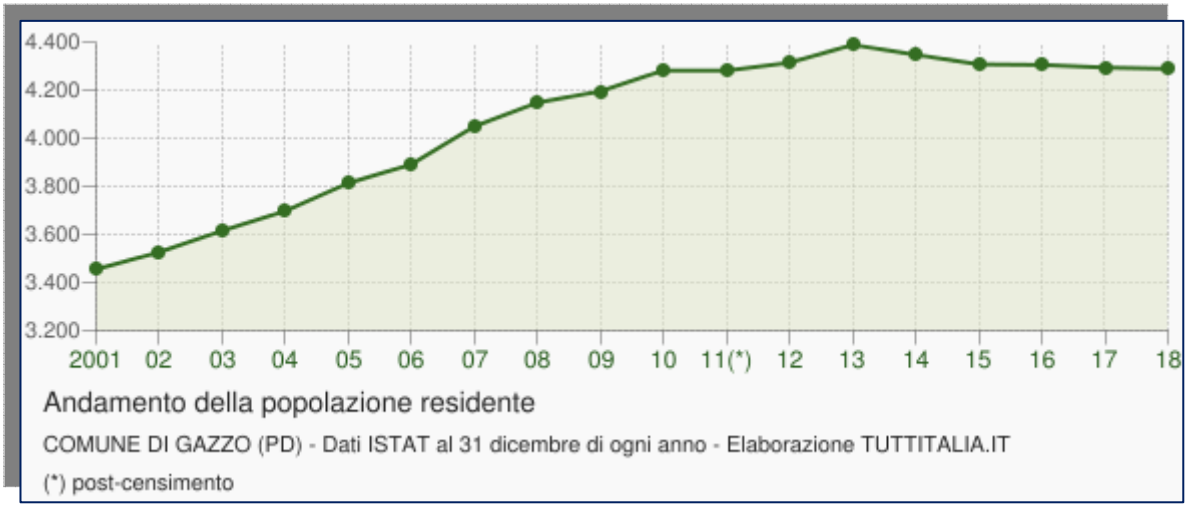

Le variazioni annuali della popolazione di Gazzo espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della Provincia di Padova e della Regione Veneto è quella di seguito riportata:

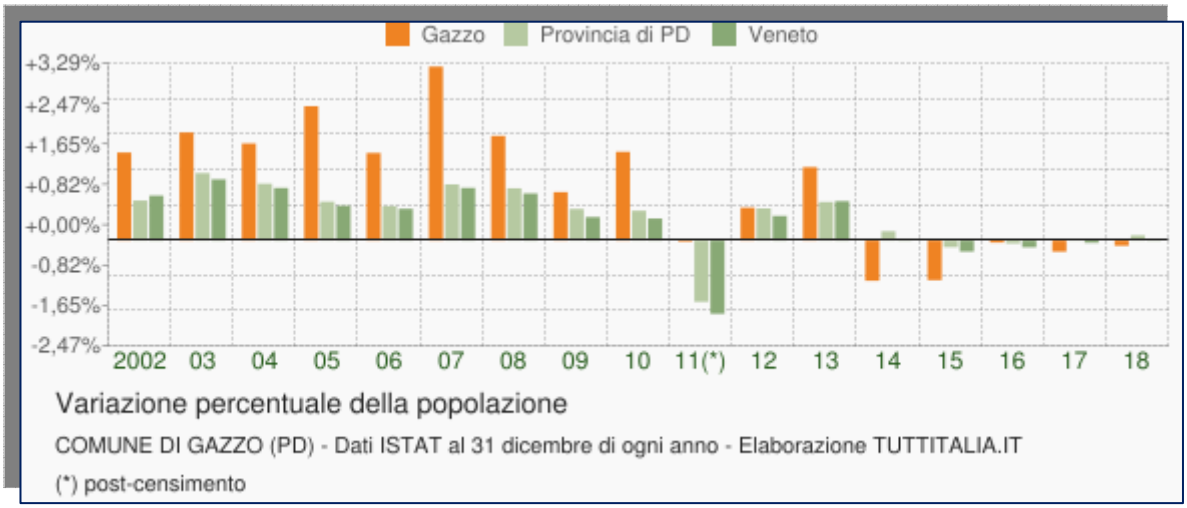

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31.12 di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	**3.455**	-	-	-	-
2002	31 dicembre	**3.526**	+71	+2,05%	-	-
2003	31 dicembre	**3.615**	+89	+2,52%	1.189	3,04
2004	31 dicembre	**3.697**	+82	+2,27%	1.215	3,04
2005	31 dicembre	**3.813**	+116	+3,14%	1.264	3,02
2006	31 dicembre	**3.891**	+78	+2,05%	1.318	2,95
2007	31 dicembre	**4.049**	+158	+4,06%	1.400	2,89
2008	31 dicembre	**4.148**	+99	+2,45%	1.458	2,84
2009	31 dicembre	**4.195**	+47	+1,13%	1.491	2,81
2010	31 dicembre	**4.282**	+87	+2,07%	1.536	2,79
2011 *(1)*	*8 ottobre*	***4.348***	*+66*	*+1,54%*	*1.569*	*2,77*
2011 *(2)*	*9 ottobre*	***4.291***	*-57*	*-1,31%*	-	-
2011 (3)	31 dicembre	**4.281**	-1	-0,02%	1.570	2,73
2012	31 dicembre	**4.314**	+33	+0,77%	1.592	2,71
2013	31 dicembre	**4.388**	+74	+1,72%	1.616	2,72
2014	31 dicembre	**4.347**	-41	-0,93%	1.616	2,69
2015	31 dicembre	**4.307**	-40	-0,92%	1.612	2,67
2016	31 dicembre	**4.305**	-2	-0,05%	1.613	2,67
2017	31 dicembre	**4.294**	-11	-0,26%	1.625	2,64
2018	31 dicembre	**4.289**	-5	-0,12%	1.638	2,62

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a Gazzo al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **4.291** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **4.348**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 57 unità (– 1,31%).

In merito alla "**struttura della popolazione dal 2002 al 2019**", l'analisi relativa effettuata per età di una popolazione, considera tre fasce di età: **giovani 0-14** anni, **adulti 15-64** anni e **anziani 65 anni ed oltre**.
In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo **progressiva**, **stazionaria** o **regressiva** a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario, nel complesso sui bisogni della popolazione in generale.

La situazione per Gazzo è la seguente:

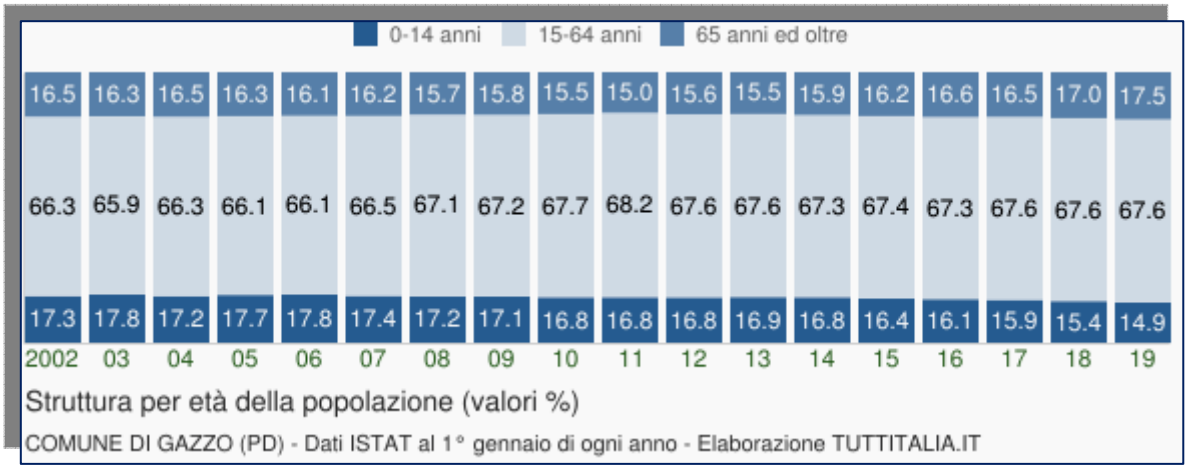

Viene registrato un progressivo decremento della popolazione di giovani (0-14 anni) a partire dal 2006 sino al 2010, per poi rimanere stabile sino al 2014, quindi decrescere sino ad oggi; la popolazione di adulti (15-64 anni) a partire dal 2014 ha subito un incremento rimasto costante dal 2017 sino ad oggi; il tutto a fronte di un incremento della popolazione di anziani (65 anni ed oltre) a partire dal 2013 sino a d oggi.

La **popolazione straniera** residente a Gazzo al 1° gennaio 2019 (ossia "cittadini stranieri" intesi quali "persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia") è quella di seguito riportata (in termini di variazione):

Gli **stranieri residenti** a Gazzo al 1° gennaio 2019 sono **255** e rappresentano il **5,9%** della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il **30,6%** di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal **Marocco** (**14,9%**) e dal **Senegal** (**7,5%**).

La rappresentazione (distribuzione percentuale) è quella di seguito riportata:

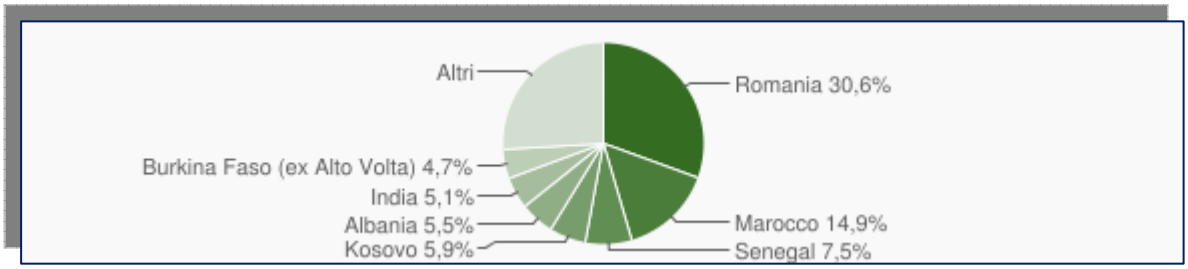

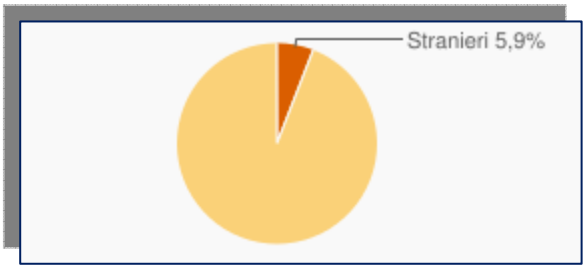

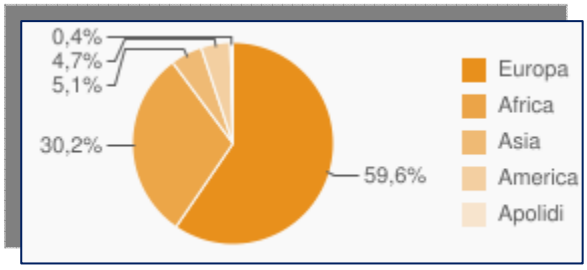

Il "governo del territorio" territoriale / locale del Comune di Gazzo

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) del "Medio Brenta"

La Provincia di Padova, sulla scorta delle strategie del proprio strumento di coordinamento territoriale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui alla D.C.P. n. 55 del 22.09.2011: P.T.C.P. – presa d'atto del Piano adeguato alle prescrizioni regionali contenute nella D.G.R. n. 4234 del 29.12.2009 di approvazione), ha assunto una importante iniziativa, proponendosi Ente interlocutore nei confronti dei Comuni per la promozione ed il coordinamento di attività di rilevante interesse provinciale.
Lo strumento preordinato al coordinamento delle politiche di pianificazione urbanistica sovracomunale è il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dal quale discendono poi i singoli P.A.T. / P.I. comunali.

La pianificazione coordinata riguarda ambiti sovracomunali omogenei (Cittadellese comprendente il rif. 4 grafico sotto riportato) per:

- caratteristiche insediativo-strutturali;
- geomorfologiche;
- storico-culturali;
- ambientali e paesaggistiche

ed ha, come finalità:

- il coordinamento delle scelte strategiche di rilevanza sovracomunale;
- la predisposizione di una disciplina urbanistica ed edilizia unitaria per ambiti intercomunali;
- la definizione di meccanismi di "perequazione territoriale" attraverso l'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i Comuni interessati mediante convenzione.

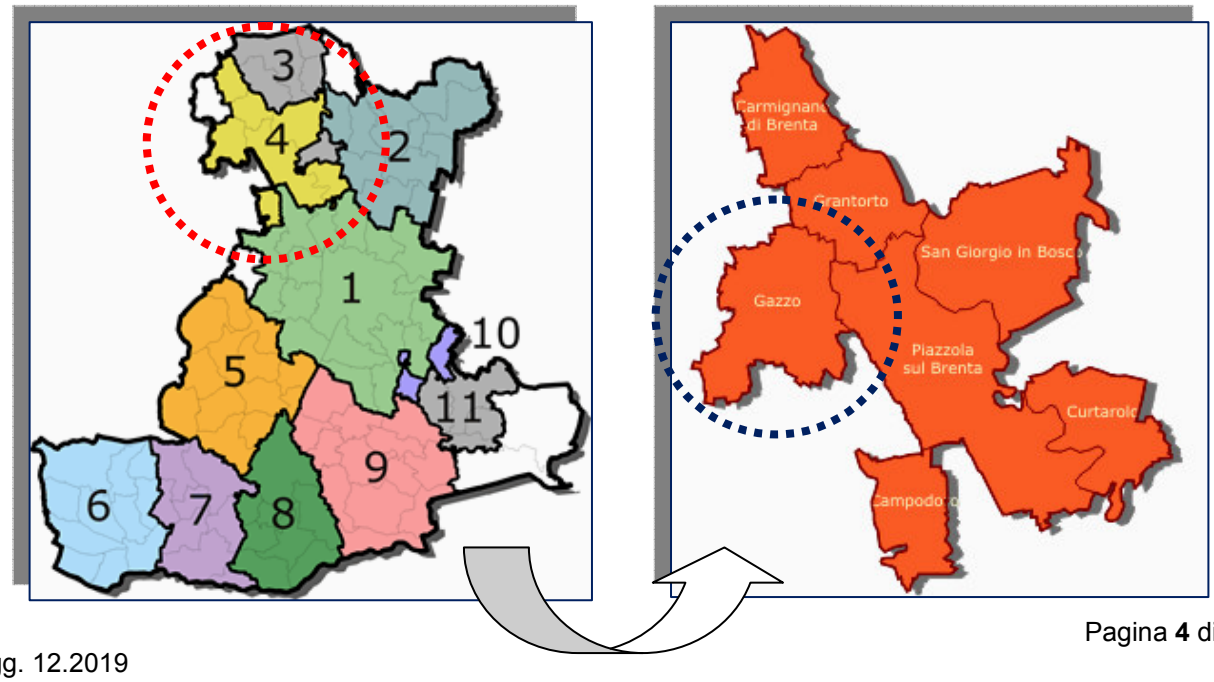

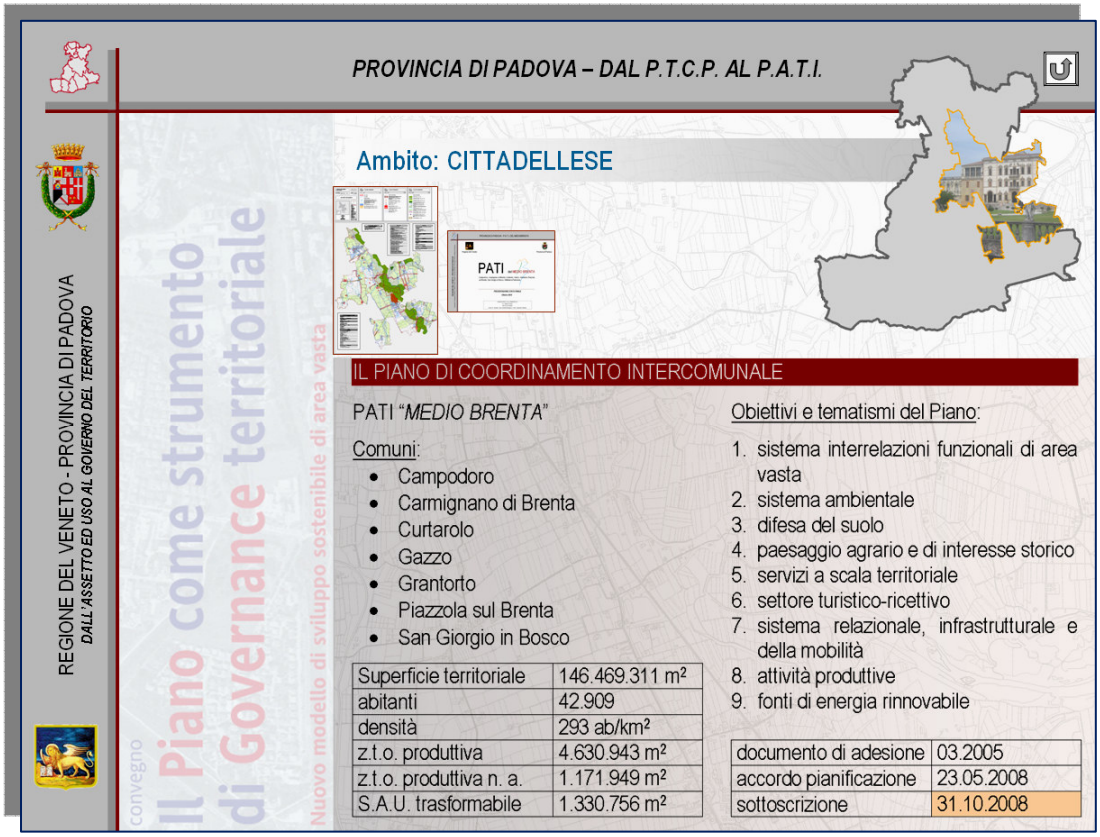

Il Comune di Gazzo ha aderito al P.A.T.I. tematico denominato "Medio Brenta" adottandolo tramite propria D.C.C. n. 23 del 18.12.2008, successivamente:

- approvato in data 26.11.2010 (Verbale Conferenza di servizi decisoria, Valutazione Tecnica Provinciale, Parere VAS: approvazione del Piano e controdeduzioni alle osservazioni);
- ratificato con D.G.P. n. 49 del 22.02.2012 (BUR n. 21 del 16.03.2012).

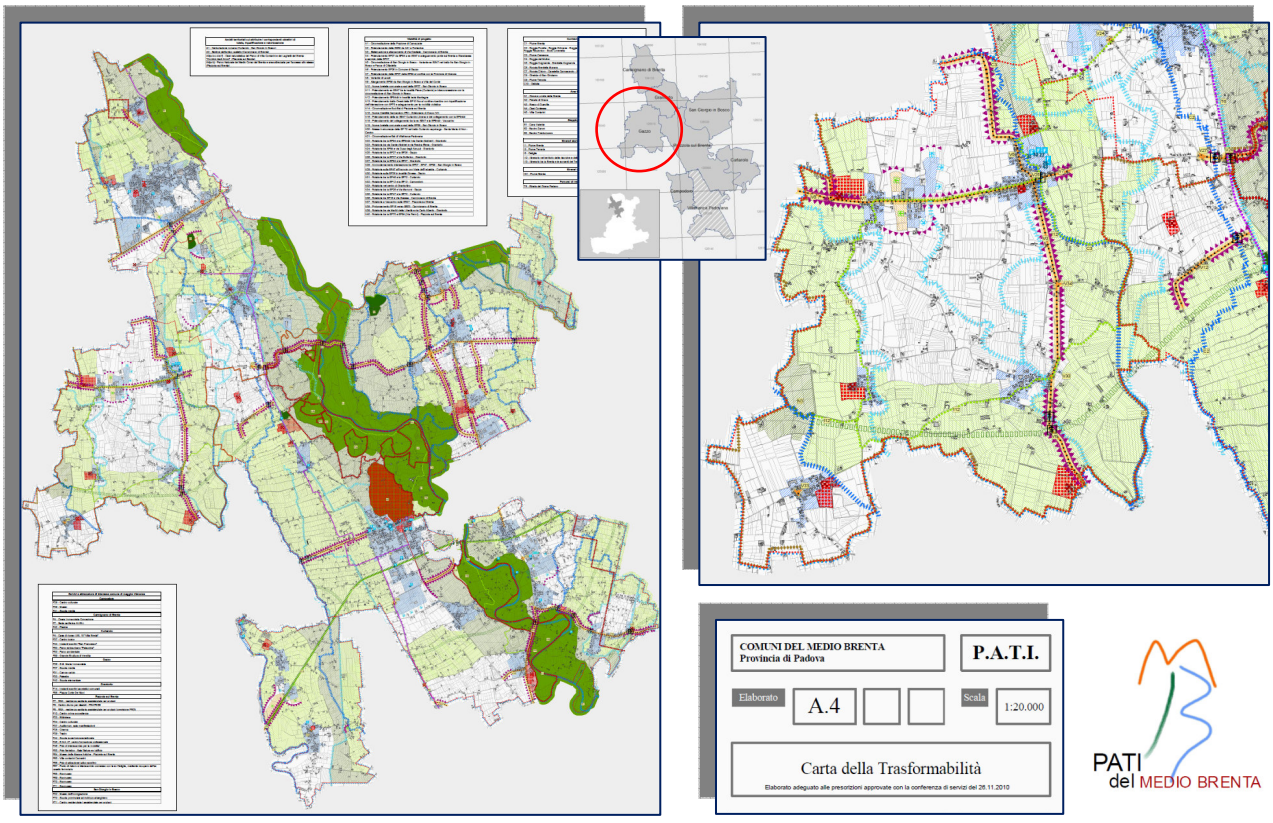

Il Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.) di "Gazzo"

i "processi in atto" nell'ambito del territorio comunale

Ricostruzione dei processi in atto sotto l'aspetto:
- dell'ambiente;
- dello spazio rurale;
- del sistema produttivo;
- del sistema urbano;
- delle reti di trasporto.

Forma e definizione delle "scelte metodologiche" di Piano

Il Comune di Gazzo per la formazione del primo P.A.T. ha scelto la forma coerente con le linee guida indicate dalla Provincia di Padova[1].

In armonia con gli strumenti urbanistici sovraordinati, in particolare il P.T.C.P.[2], il Piano risulta essere "*flessibile ed aperto a cogliere le istanze di rinnovamento e crescita della società locale verso una consapevole e guidata apertura al globale*".
E' stata condivisa la previsione di Piano "*vincolante*" per gli argomenti attinenti la tutela dell'ambiente naturale, culturale e del paesaggio regolamentati da leggi, piani ed altri specifici provvedimenti vigenti.
E' stata pure condivisa l'impostazione di rendere evidenti le "*direttive*" e le "*indicazioni*" di Piano sia in forma "*grafica*", sia in forma "*scritta*".

definizione degli "obiettivi di assetto programmatico" del Territorio

Sempre più importanza riveste il rapporto tra la "*pianificazione*" e la "*programmazione*". Tenuto conto delle indicazioni proposte dalla Giunta regionale nel "Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016-2018" (approvato con deliberazione/CR n. 65 del 27.06.2017), ossia delle linee programmatiche per il triennio suddetto, articolate per Missioni (in particolare "MISSIONE 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa"), Programmi, Obiettivi, in coerenza con i principi contenuti negli orizzonti di scenario del P.T.R.C.[3] adottato, gli "obiettivi" di assetto programmatico del Territorio comunale sono i

---

[1] Tenendo comunque in considerazione che in data 28.12.2009, a seguito dell'approvazione del proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) da parte della Regione Veneto (D.G.R. n. 4234 del 29.12.2009, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 16.02.2010), è avvenuto il trasferimento ufficiale delle competenze in materia urbanistica alla Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 48, c. 4, della L.R. n. 11/2004 e dell'art. 3 della L.R. n. 26/2009 (attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con la Regione).

[2] Va ricordato che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 del 31.07.2006 è stato adottato il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Padova, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004.

Successivamente la Regione del Veneto, con Deliberazione di Giunta n. 4234 del 29.12.2009, ha approvato il Piano con prescrizioni.

Il Consiglio Provinciale, a seguito del recepimento delle prescrizioni regionali, ha infine preso atto, con deliberazione n. 55 del 22.09.2011, della versione definitiva del Piano (come già citato).

Con D.C.P. n. 1 del 24.01.2013 è stata apportata una variante all'art. 35 delle N.T. del P.T.C.P. (ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/2004) finalizzata alla regolamentazione delle "Eccellenze Produttive" in ambito provinciale.

[3] Il P.T.R.C. vigente è stato approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 1992.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009 è stato adottato il P.T.R.C. ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art.li 25 e 4).

seguenti:
a) salvaguardia dell'ambiente naturale, culturale e del paesaggio;
b) sviluppo equilibrato e altamente qualitativo delle attività insediative urbane e, in particolare, produttive, con l'obiettivo di ridurre l'occupazione di suolo grazie ad azioni di rinnovo e di recupero morfologico e funzionale;
c) accessibilità e fruizione, su scala comunale, delle dotazioni territoriali e dei servizi;
d) consentire la mobilità "di persone, cose e informazioni" in modo sostenibile per l'ambiente "perseguendo gli obiettivi di integrazione e riequilibrio modale".

Scelte strategiche – obiettivi di sostenibilità del P.A.T.

Il P.A.T.I. del "Medio Brenta" provvede:
a) alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali, nelle componenti "ecologico-naturalistiche", "storico-culturali" e geologiche;
b) all'organizzazione generale del territorio e alla sua articolazione per gli ambiti produttivi che assicurino una equilibrata distribuzione delle previsioni di trasformazione e delle dotazioni necessarie allo sviluppo territoriale sostenibile;
c) alla definizione dei criteri per la verifica di compatibilità dei Piani degli Interventi (P.I.), ai sensi della L.R. n. 11/2004, previsti per l'attuazione dello strumento medesimo;
d) al coordinamento delle politiche comunali, favorendo la revisione dei PI attraverso strategie di sviluppo tra loro coerenti.

Tali temi sono stati sviluppati, da una parte in coerenza con le direttive dei Piani gerarchicamente preordinati, in particolare del P.T.C.P., dall'altra hanno dettato (e dettano) prescrizioni rivolte al successivo livello programmatorio relativo al P.A.T. / P.I., coerentemente con le finalità dell'art. 2 della L.R. n. 11/2004.

Nella sostanza, alla luce di quanto sopra, il P.A.T.I./P.A.T. rappresenta una sorta di "contenitore" delle grandi scelte strategiche, mentre con i singoli P.I. si dettaglieranno tali scelte, dal punto di vista della forma dell'insediamento.
Anche quest'ottica rappresenta, quindi, la chiave di lettura e di interpretazione degli elaborati del P.A.T..

Per i tematismi generali (recuperando quanto già specificatamente definito dal P.A.T.I. del "Medio Brenta") Il P.A.T. del Comune di Gazzo, nel rispetto degli obiettivi indicati nel Documento Preliminare e degli artt. 12 e 13 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., definisce l'assetto di lungo periodo del territorio comunale con particolare riferimento ai seguenti tematismi:

La Variante Parziale n. 1 al P.T.R.C. 2009 per l'attribuzione della valenza paesaggistica è stata adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10.04.2013, quindi pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 03.05.2013.
La Giunta regionale con D.G.R. n. 1343/2016 ha ritenuto di dar corso, in questa fase procedurale non ancora conclusa, ad una verifica delle tematiche interessate dalle osservazioni pervenute in merito alla Variante al P.T.R.C..
Con la D.G.R. n. 1671 del 17.10.2017 è stato preso atto dell'attività da svolgere al fine di procedere alla trasmissione del P.T.R.C. adottato al Consiglio Regionale per la sua approvazione, previa adozione dei provvedimenti preliminari necessari.
Nei giorni dal 15 al 25.10.2019 presso la Sala Giunta di Palazzo Ferro Fini (Consiglio Regionale del Veneto) vi è stato un ulteriore momento di apertura e trasparenza nel percorso finale di valutazione del P.T.R.C., in virtù del suo carattere "globale" di "quadro generale", su cui proiettare e immaginare il futuro del Veneto, attraverso azioni, programmi, progetti in un'ottica di condivisione e sostenibilità. Sono, quindi, iniziati i lavori di discussione in Seconda Commissione, che porteranno ad aggiustare e adattare il Piano – dato il suo lungo ed articolato percorso di elaborazione – in vista della sua approvazione.

- il sistema ambientale;
- la difesa del suolo;
- il paesaggio agrario;
- il paesaggio di interesse storico;
- la classificazione dei centri storici;
- il sistema insediativo;
- il territorio rurale;
- le attività produttive;
- l'archeologia industriale;
- il settore turistico-ricettivo;
- i servizi a scala territoriale;
- il sistema infrastrutturale;
- lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;
- il sistema della connettività e dell'innovazione tecnologica;

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 68 del 07.06.2018 è stata ratificata (ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.R. n. 11/2004) l'approvazione del P.A.T. espressa nella Conferenza dei Servizi decisoria del 08.06.2017, adeguato alle prescrizioni ed alle indicazioni contenute nel "verbale e determinazione conclusiva di conferenza di servizi" prot. comune n. 5216/2017 e nella Valutazione Tecnica Regionale n. 23 del 07.06.2017; detto Decreto è stato successivamente pubblicato sul B.U.R. n. 63 del 29.06.2018, quindi – ai sensi dell'art. 15, c. 7, della L.R. n. 11/2004 – il P.A.T. è diventato efficace in data 14.07.2018.

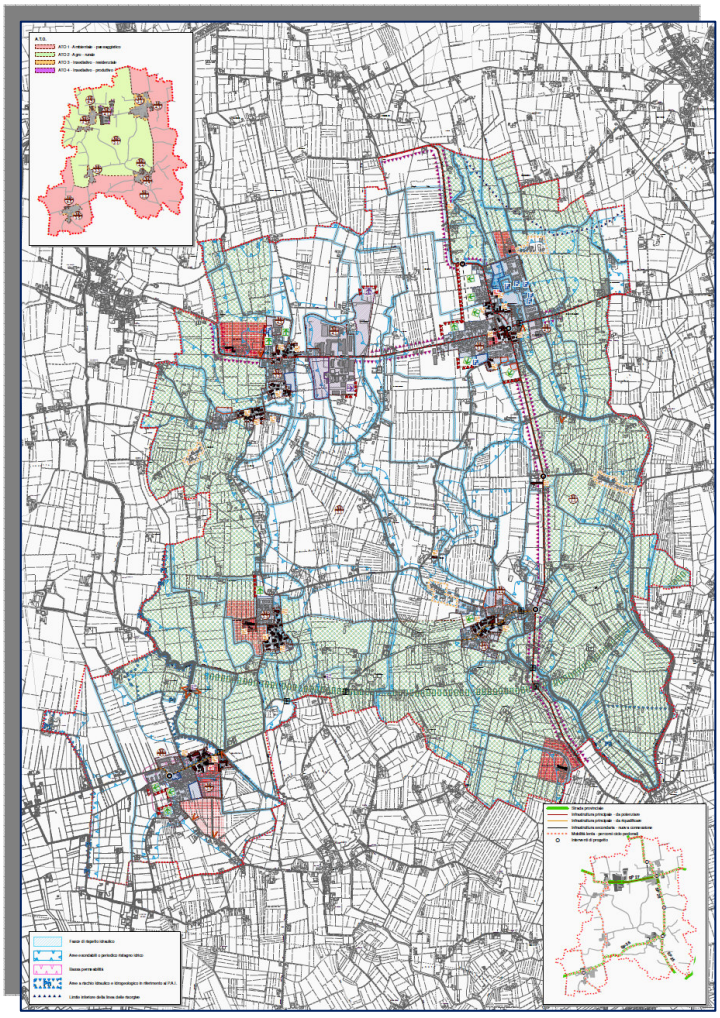

Le "premesse" alla "pianificazione operativa comunale"

Il Comune di Gazzo è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 290 del 04.02.1997, successivamente modificato.

In merito ai **principi generali** la L.R. n. 11/2004 – in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e della L.R. n. 11/2001 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. n. 112/1998) – detta norme per il governo del "**territorio**" e in materia di "**paesaggio**", definendo le competenze di ciascun Ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale e di riqualificazione territoriale.

Costituiscono "**premesse**" essenziali ai fini della "**pianificazione operativa comunale**" l'assunzione delle seguenti definizioni / enunciazioni:

- "**suolo**"[4], risorsa limitata e non rinnovabile, è "**bene comune**" di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio;
- "**territorio**", in tutte le sue componenti, culturali, ambientali, naturali, paesaggistiche, urbane, infrastrutturali, costituisce "**bene comune**", di carattere unitario ed indivisibile, che contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Comune;
- "**paesaggio**"[5], ossia il **territorio espressivo di identità**, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni;
- in tal senso il "**territorio**" può essere inteso come "**bene comune, unitario ed indivisibile, motore dello sviluppo economico e sociale, espressivo di identità, quindi paesaggio**";
- il "**governo del territorio**" consiste nella conformazione, nel controllo e nella gestione del territorio, quale bene comune di carattere unitario e indivisibile, e comprende l'urbanistica e l'edilizia, i programmi infrastrutturali e le grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive, la difesa, il risanamento e la conservazione del suolo;
- le "**politiche**" del governo del territorio, in particolare a livello locale, devono garantire la graduazione degli interessi in base ai quali possono essere regolati gli assetti ottimali del territorio e gli usi ammissibili degli immobili – suoli e fabbricati – in relazione agli obiettivi di sviluppo e di conservazione e ne assicurano la più ampia fruibilità da parte dei cittadini;
- nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di *governo del territorio*, anche il Comune deve favorire la crescita inclusiva, lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo urbano sulla base dei **principi comunitari**[6] e la **coesione sociale e territoriale**;

[4] Art. 1, comma 1, L.R. n. 14/2017.

[5] Art. 131, comma 1 (così sostituito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 63/2008), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*".

[6] Il c.d. "*acquis urbano*", similmente all'*acquis comunitario* (diritti e obblighi che vincolano il rapporto tra Stati membri).

- sul tema dei Comuni / Città, delle loro **dotazioni territoriali**, della **crescita** e della loro **rigenerazione urbana**, del **fabbisogno di servizi** e di **aree pubbliche** destinate a migliorare la qualità della vita dei residenti è qui che si misura quella riforma dell'urbanistica che si sta tuttavia affermando attraverso nuovi processi di decisione dei poteri pubblici e modelli di conformazione dei suoli che mirano sempre più ad assicurare un **adeguato bilanciamento tra interessi pubblici e proprietà privata**;
- va perseguito l'obiettivo di trovare il **giusto equilibrio tra interessi pubblici e interessi privati** attraverso modelli di pianificazione (in particolare di competenza comunale) che innovino rispetto alla vigente disciplina e raggiungano obiettivi maggiormente rispondenti sia agli interessi dell'economica, sia a quelli della collettività;
- è sempre auspicabile l'attivazione di **forme di collaborazione**, nell'espletamento della "***funzione pubblica***", intesa come tutela del pubblico interesse, con tutti i soggetti portatori coinvolti, ancorché privati, su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale, sia dei procedimenti, sia delle iniziative, in un contesto di prevedibilità, certezza e stabilità della regolazione;
- le **procedure di pianificazione** devono **assicurare la partecipazione dei privati** anche nell'esecuzione della programmazione / pianificazione operativa senza dar luogo a sperequazioni tra le posizioni proprietarie;
- ai **proprietari degli immobili** deve essere riconosciuto, nei procedimenti di pianificazione, soprattutto a carattere operativo, il **diritto di iniziativa** e di **partecipazione**, anche al fine di garantire il valore della proprietà, conformemente ai contenuti della pianificazione strutturale strategica comunale;
- la nozione di "***motivi imperativi di interesse generale***", che è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del Trattato, annovera anche ***la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale***.

Le **finalità** stabilite dalle norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio **sono perseguite** – nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza:
- prevedendo **l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistenti** (art. 2, c. 1, lett. d), della L.R. n. 11/2004);
- mediante il **riconoscimento in capo ai Comuni della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio** (art. 2, comma 2, lett. d), L.R. n. 11/2004).

La **L.R. n. 14/2017**, recante principalmente **disposizioni per il contenimento del consumo di suolo** e modifiche della L.R. n. 11/2004, ha promosso un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ora ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali. Nel **dettare le norme per il contenimento del consumo di suolo** ha assunto quali "**principi informatori**" la **programmazione dell'uso del suolo** e la **riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale**, la **tutela del paesaggio**, delle **reti ecologiche**, delle **superfici agricole** e **forestali** e delle loro produzioni, la **promozione della biodiversità** coltivata, la **rinaturalizzazione di suolo** impropriamente occupato, la **riqualificazione** e la **rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata**, considerato che **entro il 2020** le politiche comunitarie dovranno tenere conto dei loro impatti diretti e indiretti sull'uso del territorio; questo obiettivo generale è stato ulteriormente richiamato nel 2011, con la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, nella quale è stato proposto il **traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in**

Europa, entro il 2050; obiettivo rafforzato dal Parlamento Europeo con l'approvazione del Settimo Programma di Azione Ambientale[7].

Si tratta ora di **stabilire nuovi criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica** per il recupero della funzionalità del suolo attraverso l'assunzione di **politiche di sviluppo e di conservazione** in rapporto al ***valore ambientale del suolo***, per tutelare e ***valorizzare il territorio aperto*** **e per** ***promuovere il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione urbana sostenibile, integrata, contestuale, inclusiva*** delle aree di urbanizzazione consolidata e degli spazi residuali di bordatura – capace di coniugare le aspettative di tutti i diversi attori impegnati in questo processo, finalizzate al **miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani**, prestabilendo modalità di redazione dei progetti d'intervento da elaborare con il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati – ***tenendo conto delle identità espresse dal territorio*** e degli scambi relazionali utili a migliorare la "***sicurezza urbana***".

Le nuove "**Politiche per la riqualificazione urbana e l'incentivazione alla rinaturalizzazione**" dettate dalla **L.R. n. 14/2019** (in vigore dal 06.04.2019) sono finalizzate a sostenere il settore edilizio (superando le previsioni contenute nella legge sul Piano Casa), promuovendo misure finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone, al riordino degli spazi urbani, alla rigenerazione urbana (in coerenza con i principi ed in attuazione della L.R. n. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo) mediante la realizzazione di **interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione all'economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territori** e al preferibile **utilizzo agricolo del suolo**, alla **implementazione delle centralità urbane**, nonché alla **sicurezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologic**a.

Per le suddette finalità la L.R. n. 14/2019 promuove politiche per la **densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata**, mediante la **demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia ed ambientale**, contemplando specifiche **premialità e incrementi volumetrici connessi all'utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione**.

Relativamente alle "*Misure per promuovere la rinaturalizzazione del suolo*", l'art. 4 (Crediti edilizi da rinaturalizzazione) della L.R. n. 14/2019 principalmente stabilisce che – nel rispetto della specifica disciplina dettata dalla Giunta regionale (rif.: art. 4, c. 1, lettere a), b), c) e d), della L.R. n. 14/2019) – i **Comuni dotati di P.A.T.** che ancora non hanno provveduto all'istituzione del **Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED)** fino alla sua istituzione non possono adottare varianti al P.I., di cui all'art. 17 della L.R. n. 11/2004, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge (art. 4, c. 8, L.R. n. 14/2019).

I crediti edilizi da rinaturalizzazione sono liberamente commerciabili ai sensi dell'articolo 2643, comma 2 bis, del Codice Civile (art. 4, c. 5, L.R. n. 14/2019)[8].

---

[7] DECISIONE N. 1386/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta".

[8] V. L. n. 106/2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del c.d. "Decreto Sviluppo", ossia decreto legge 13 maggio 2011, n. 70: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) – Art. 5. (Costruzioni private), c. 3 "*3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643*

Entro 12 mesi dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale sopra citato (rif.: art. 4, c. 1, L.R. n. 14/2019), e successivamente con cadenza annuale, i Comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell'arti. 18, della L.R. n. 11/2004 una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata (art. 4, c. 2, L.R. n. 14/2019):

a) all'individuazione dei **manufatti incongrui** la cui **demolizione sia di interesse pubblico**, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore, e **attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri**:
   1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d'uso del manufatto esistente;
   2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
   3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d'uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;
b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
c) all'individuazione delle eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

Ai fini dell'**individuazione dei manufatti incongrui** di cui alla lettera a) sopra descritta (di cui all'art. 4, c. 2, L.R. n. 14/2019), i Comuni pubblicano un avviso con il quale invitano gli aventi titolo a presentare, entro i successivi 60 giorni, la richiesta di classificazione di manufatti incongrui. Alla richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per ubicazione, descrizione catastale e condizione attuale, con la quantificazione del volume o della superficie esistente, lo stato di proprietà secondo i registri immobiliari, nonché eventuali studi di fattibilità di interventi edificatori finalizzati all'utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione (art. 4, c. 3, L.R. n. 14/2019).

Salvi eventuali limiti più restrittivi fissati dai Comuni, sui manufatti incongrui – individuati dalla variante allo strumento urbanistico (di cui all'art. 4, c. 2, L.R. n. 14/2019) – sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 3, c. 1, lettere a) (*interventi di manutenzione ordinaria*) e b) (*interventi di manutenzione straordinaria*), del D.P.R. n. 380/2001 (art. 4, c. 4, L.R. n. 14/2019).

Per quanto non diversamente disposto troverà applicazione l'art. 36 (*riqualificazione ambientale e credito edilizi*o) della L.R. n. 11/2004 (art. 4, c. 6, L.R. n. 14/2019).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. n. 14/2019 gli **immobili appartenenti al Comune** (o ad altri Enti pubblici) **possono generare crediti edilizi da rinaturalizzazione** (anche in deroga ai criteri generali di cui alle lettere a), b) e c), di cui all'art. 4, c. 1, della L.R. n. 14/2019[9]); tali crediti sono **destinati prioritariamente alla realizzazione degli**

---

del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente: "2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale".

[9] Art. 4 - Crediti edilizi da rinaturalizzazione.
1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale (….), detta una specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, prevedendo in particolare:
a) i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità del manufatto interessato, crediti edilizi da rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d'uso;

“interventi edilizi di ampliamento” (di cui all’art. 6 della L.R. n. 14/2019).
Il **Comune può concludere accordi o intese con gli Enti pubblici** proprietari di edifici degradati per addivenire alla loro demolizione e alla rinaturalizzazione dell’area, riconoscendo agli Enti proprietari adeguati crediti edilizi da rinaturalizzazione.
Le **somme introitate**, in apposito fondo comunale, a seguito della cessione nel mercato dei crediti edilizi generati da immobili appartenenti al Comune, sono **destinate prioritariamente ad interventi di demolizione di altri manufatti incongrui**.

Al fine di **evitare il consumo di suolo, favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso del patrimonio immobiliare esistente**, il **Comune può consentire l’uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati** ubicati in zona diversa da quello agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 14/2017, a partire dalla data di entrata in vigore della legge medesima (24.06.2017).

Alla luce di quanto sopra narrato vale qui la pena ricordare che il P.R.G. ha mantenuto efficacia fino all’approvazione del primo P.A.T. (ai sensi dell’art. 48, c. 5, della L.R. n. 11/2004):

- a seguito dell’approvazione del primo P.A.T.[10] il P.R.G., per le parti compatibili con il P.A.T., è diventato il P.I. (ai sensi dell’art. 48, c. 5 bis, della L.R. n. 11/2004);
- quanto previsto al punto precedente non trova applicazione nel caso di approvazione di P.A.T.I. che disciplinano solo in parte il territorio dei Comuni interessati o affrontano singoli tematismi, ai sensi dell’articolo 16, c. 1, della L.R. n. 11/2004 (art. 48, c. 5 ter, L.R. n. 11/2004);
- dall’approvazione del primo P.A.T. decorre, per il P.I. di cui all’art. 48, c. 5 bis, della L.R. n. 11/2004, il termine di decadenza di cui all’art. 18, c. 7, della L.R. n. 11/2004[11], ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all’esproprio prevista dalla normativa vigente (ai sensi dell’art. 48, c. 5 quater, della L.R. n. 11/2004).

I “principi” della “pianificazione operativa comunale”

---

b) le modalità applicative e i termini da osservarsi per l’iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) (….), nonché le modalità e i termini per la cancellazione;
c) le modalità per accertare il completamento dell’intervento demolitorio e la rinaturalizzazione;
(omissis)

[10] Come già descritto, con Decreto del Presidente della Provincia n. 68 del 07.06.2018 è stata ratificata (ai sensi dell’art. 15, c. 6, della L.R. n. 11/2004) l’approvazione del P.A.T. – B.U.R. n. 63 del 29.06.2018, quindi – ai sensi dell’art. 15, c. 7, della L.R. n. 11/2004 – il P.A.T. è diventato efficace in data 14.07.2018.

[11] 7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30. (*comma così sostituito dall’art. 23, c. 2, della L.R. n. 14/2017*)

7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7. (*comma aggiunto dall’art. 23, c. 3, della L.R. n. 14/2017*)

La L.R. n. 11/2004 (art. 18, c. 1), stabilisce che il Sindaco predispone un “documento” in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi e lo illustra nel corso di un apposito Consiglio Comunale.

Detto “Documento del Sindaco” costituisce il punto di partenza per la redazione del Piano degli Interventi e per consentire la partecipazione dei cittadini, degli altri Enti pubblici e, in generale, di tutti i portatori di interessi, affinché le scelte operative siano definite in maniera trasparente nel rispetto delle forme di concertazione e di partecipazione nella pianificazione dettale dalla legge regionale vigente.

Dato atto che l’operazione preliminare di allineamento cartografico e normativo della strumentazione urbanistica comunale vigente costituisce il Primo Piano degli Interventi assumendo con ciò piena efficacia operativa, l’Amministrazione comunale intende sin d’ora anticipare le linee programmatiche del “Piano degli Interventi” per tutte le parti e gli aspetti di nuova introduzione dettati dal P.A.T.I. / P.A.T. rispetto al P.R.G., con riferimento ad alcuni principi e tematiche di particolare rilevanza che di seguito si evidenziano:

- la coerenza con le previsioni del P.A.T.I. / P.A.T., nonché con le scelte sovracomunali di governo del territorio, in particolare dettate dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- la chiarezza, tale da presentare una struttura ordinata ed un linguaggio comprensibile nelle priorità di intervento, negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche Operative, compresa la revisione del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.);

  nota relativa al R.E.C.:

  La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 1896 del 22.11.2017, ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T. composto dallo “schema di Regolamento Edilizio Tipo”, dalle “Definizioni Uniformi” e dalla “Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia”), di cui all’Intesa del 20.10.2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni. Lo schema di Regolamento Edilizio Tipo e i relativi allegati, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

  Tramite la D.G.R. n. 669 del 15.05.2018 sono state introdotte le “Linee guida e suggerimenti operativi” rivolti ai Comuni per l’adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (Allegato A) – predisposte in collaborazione con ANCI Veneto – includenti una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale, ovviamente adeguato al R.E.T, che i Comuni potranno utilizzare per l’adeguamento del proprio Regolamento Edilizio (R.E.C.), in misura totale o parziale, od eventualmente modificare ed integrare.

  Per tramite dell’art. 17 (disposizioni transitorie e finali), c. 7, della recente L.R. n. 14/2019 i termini previsti dall’art. 48 ter della L.R. n. 11/2004, per l’adeguamento dei Comuni alla legge sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.), sono stati rideterminati al 31.12.2019.

- la flessibilità ed i tempi certi, nell’ambito degli indirizzi strategici generali dettati dal P.A.T.I. / P.A.T., comunque contenuti nel breve periodo di cinque anni; in tal senso sarà data la priorità alle iniziative sorrette da proposte presentate dai cittadini, a seguito di opportuni avvisi e adeguata pubblicità, privilegiando il metodo dell’urbanistica concertata e perequata anche attraverso accordi pubblico-privato, ecc.; il P.I. potrà, pertanto, escludere parti di territorio o temi non ritenuti prioritari, ma definirà gli

interventi più urgenti e strategicamente più significativi fornendo, in ogni caso, il quadro d'insieme, i criteri generali, il metodo e le regole attraverso le quali intervenire con successive varianti tematiche al P.I. medesimo;

nota:

per le finalità di cui trattasi risulta essere sinora utile rammentare quanto dettato dall'art. 17 (contenuti del Piano degli Interventi) della L.R. n. 11/2004, in particolare:

- *"In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), il comune verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica di cui al comma 5, lettera a)*" (c. 4, così sostituito dall'art. 22, c. 1, della L.R. n. 14/2017);
- "*Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:*

  a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base dell'aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo; (c. 4 bis, aggiunto dall'art. 22, c. 2, della L.R. n. 14/2017, tenuto conto di quanto dettato dall'art. 28, della L.R. n. 14/2017);
  b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 e in sede di adozione dello strumento il comune dà atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse".
  (c. 4 bis, aggiunto dall'art. 22, c. 2, della L.R. n. 14/2017, tenuto conto di quanto dettato dall'art. 28, della L.R. n. 14/2017).

- la qualità, ossia la valorizzazione della complessità ambientale del territorio nella direzione della sostenibilità, della tutela e valorizzazione dei beni storici, culturali e ambientali da integrare nel processo di riqualificazione degli insediamenti; il P.I. quindi, nel quadro dell'innalzamento del livello di qualità in ogni operazione di trasformazione, dovrà essere assistito e sorretto da specifiche analisi e valutazioni specialistiche con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici, paesaggistici ed ambientali;

  nota:

  per "qualità architettonica" si intende "*l'esito di un coerente e funzionale sviluppo progettuale, architettonico, urbanistico e paesaggistico che rispetti i principi di utilità e funzionalità, con particolare attenzione all'impatto visivo sul territorio, alla sostenibilità energetica ed ecologica, alla qualità tecnologica dei materiali e delle soluzioni adottate, in un percorso di valorizzazione culturale e identitaria dell'architettura e degli spazi urbani*"[12].

- il ruolo dell'iniziativa assunta dai privati, quindi delle proposte tenuto conto che le trasformazioni destinate ad essere pianificate, approvate, ed avviate alla realizzazione

[12] Così come dettato dall'art. 2, c. 1, lett. a), della L.R. n. 14/2019.

avranno cinque anni di tempo, con riferimento alle scelte strategiche, pena la loro decadenza; le proposte di iniziativa privata dovranno necessariamente coniugarsi e coordinarsi con gli strumenti di programmazione comunale ed, in particolare, con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche o con altri progetti redatti a cura dell'Amministrazione, di cui dovranno rappresentare una importante risorsa e contestualmente garantire il rispetto dei tempi necessari all'attuazione delle previsioni di Piano; nel quadro più generale della sostenibilità verranno definiti i metodi e i criteri della perequazione e della compensazione, le modalità di intervento e trasformazione delle aree a standard o gli ambiti di riqualificazione anche con la definizione dei crediti edilizi, nel rispetto ed in attuazione delle specifiche normative introdotte in particolare dal P.A.T..

nota:

Il Comune (ma anche le Province e la Regione), nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004, può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Detti accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e seguenti, della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Nel merito, a livello comunale, si richiama: 1) quanto dettato dal Titolo V (norme specifiche sui procedimenti) delle N.T. del P.A.T. vigente, con particolare riferimento alle "forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione" (L.R. n. 11/2004 – Titolo I – Capo II), ossia all'art. 75 recante definizione, criteri, modalità di applicazione, direttive, prescrizioni e vincoli in merito agli "accordi tra soggetti pubblici e privati"; 2) la D.C.C. n. 13 del 31.10.2013 tramite la quale il Comune di Gazzo ha approvato i "criteri e modalità per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico".

Considerato tutto quanto sinora esposto si evince che il "Piano degli Interventi" si dovrà configurare sostanzialmente in due fasi distinte e cioè:

1. un primo Piano degli interventi, per l'allineamento Cartografico e Normativo;
2. successive Varianti al Piano degli Interventi, ove determinare le scelte strategiche dell'Amministrazione;

visto che sono chiaramente riconoscibili tre aspetti distinti e concorrenti nella definizione della pianificazione operativa e cioè <u>un aspetto cartografico</u>, un <u>aspetto normativo</u> ed un <u>aspetto specialistico</u> con particolare riferimento all'assetto idrogeologico, ambientale e paesaggistico.

Quindi, nel particolare, le tematiche che saranno affrontate nel quadro delle strategie operative della pianificazione comunale potranno essere le seguenti:

- ambiti di Edificazione Diffusa e contesti rurali;
- interventi puntuali all'interno o in prossimità di Ambiti di Edificazione Diffusa;

- ambiti di Urbanizzazione Consolidata (espansione e ricucitura del tessuto urbano);
- interventi puntuali all'interno o in prossimità di Ambiti di Urbanizzazione Consolidata;
- interventi su fabbricati rurali non più connessi o funzionali alla conduzione del fondo in zona agricola;
- attuazione degli ambiti di riqualificazione e riconversione;
- attività produttive "fuori zona";
- dotazioni territoriali (servizi in generale);
- apparato normativo e regolamentare;
- ecc.;

tenuto conto dello specifico "atto di indirizzo" che verrà assunto dalla Giunta comunale circa gli "obiettivi prioritari e criteri informatori per le future politiche in materia di governo del territorio comunale con particolare riferimento al contenimento del consumo di suolo", opportunamente informato secondo quanto sinora disposto dalle:

a) L.R. n. 14/2017, entrata in vigore il 24.06.2017;
   (contenente "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*")
b) L.R. n. 14/2019, entrata in vigore il 06.04.2019
   (Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio")
c) L.R. n. 29/2019, entrata in vigore il 31.07.2019
   (legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia).

Concludendo verrà dato mandato Responsabile III Settore Area "Servizi Tecnici", tramite specifico atto di indirizzo, di coordinare tutte le fasi programmatiche e progettuali, nonché di individuare le eventuali professionalità di supporto occorrenti specificatamente nelle distinte fasi di redazione dell'allineamento cartografico e normativo (Primo Piano degli Interventi) e nella successiva redazione della Prima Variante al P.I..

****

Gazzo (PD), lì Dicembre 2019

Il Sindaco
LEONARDI Ornella